



Albo pretorio online

Nella e-mail deve essere specificata la scadenza di affissione. E' necessario allegare alla mail il file del documento in formato elettronico. Il file deve contenere il documento in formato PDF non scansionato ma semplicemente "stampato" nel formato PDF dall'originale in Word, in Excel o altro programma di videoscrittura o foglio di calcolo. I soggetti che, a norma di legge, sono obbligati a pubblicare un documento all'albo pretorio della Scuola devono inviare una e-mail all'amministratore del sito web.

Esempio: Se viene affissa all'albo la pubblicazione di un avviso pubblico per il reclutamento di un esperto il giorno 10 gennaio, sarà consultabile nell'archivio fino al giorno 25 compreso. (il giorno della pubblicazione non viene inserito nel conteggio dei giorni); se nel documento è previsto un periodo di pubblicazione diverso dai 15 giorni; (esempio di 30 giorni), il termine decorre dalla data di pubblicazione fino alla data del trentesimo giorno con la regola dell'esempio precedente. In attesa di un regolamento ministeriale che disciplina la materia soprattutto che stabilisca, per ciascuna tipologia di atto, il periodo di affissione, ossia per quanti giorni un determinato atto deve rimanere affisso all'albo pretorio online, ogni documento pubblicato all'Albo pretorio online rimane visibile nell'albo per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. Scaduto il periodo, il documento viene tolto. E' fatto salvo il diverso periodo inserito all'interno dell'atto pubblicato. Tutti i documenti e gli atti che devono essere diffusi sono resi pubblici tramite Internet mentre il luogo delle "affissioni" chiude per sempre. Le regole con le quali funziona l'albo pretorio non cambiano, rimangono invariate. Cambia lo strumento: al posto del documento stampato e affisso nella stanza dell'albo pretorio c'è il sito web dell'istituto. La Legge 18 giugno 2009, n.69 ha fissato, al comma 1 dell'art.32 al primo gennaio 2010 (poi prorogato) la data in cui gli "obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, "le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".

Il motivo dell'esistenza dell'albo pretorio è proprio quello di rendere pubblico tutto quello che la pubblica amministrazione decide, contribuendo a rendere "trasparente" l'azione della pubblica amministrazione. In molti casi un atto della pubblica amministrazione non ha efficacia, cioè non ha validità legale, se non è pubblico o affisso in un luogo pubblico (appunto, l'albo pretorio). L'Albo pretorio è stato, finora, un luogo fisico dove la scuola affigge ogni atto, documento o avviso che deve essere reso pubblico, cioè diffuso, portato a conoscenza di tutti i cittadini.

Albo pretorio

Scritto da Administrator

Martedì 10 Novembre 2015 20:03 - Ultimo aggiornamento Martedì 10 Novembre 2015 20:11
